

STATUTO SOSTRAVEL.COM S.P.A.

TITOLO I

Denominazione—Sede—Oggetto—Durata

ARTICOLO 1—DENOMINAZIONE

1.1.- La società è denominata "SOSTRAVEL.COM S.P.A.".

ARTICOLO 2 — SEDE

2.1.- La società ha sede legale nel Comune di Roma.

2.2.- Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le forme di volta in volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

ARTICOLO 3 — OGGETTO

3.1.- La società ha ad oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente e/o attraverso una o più società controllate o partecipate, e anche tramite internet, applicazioni *mobile* e ogni altro mezzo di comunicazione a distanza:

- a) la prestazione di servizi di assistenza e informazione ai viaggiatori e/o ai passeggeri in transito in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni e in genere in aree di accettazione passeggeri e/o *check in* e/o *terminal*;
- b) la prestazione di servizi di assistenza e informazione in favore di operatori aeroportuali quali, a titolo esemplificativo, gestori delle infrastrutture aeroportuali, compagnie aeree o società di *handling*,
- c) la prestazione di servizi di individuazione, recupero, rintracciamento e consegna di bagagli e merci smarriti e/o danneggiati;
- d) l'esercizio, in via accessoria e/o connessa alle attività di cui alle lettere a) e b) che precedono, nei limiti consentiti e con le autorizzazioni, ove richieste, di legge, delle attività di segnalazione e/o distribuzione di prodotti assicurativi, intermediazione assicurativa e riassicurativa ex art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni ed ogni attività a ciò accessoria, connessa o funzionale;
- e) la produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, articoli e accessori da viaggio di ogni genere;
- f) l'istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di turismo

e di tutte le attività di promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al turismo sia nazionale che estero nella più ampia accezione possibile;

- g) la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi di ogni tipo di mezzo di trasporto terrestre, aereo e marittimo, di roulotte, campers e campeggi in relazione all'attività turistico e/o alberghiera;
- h) il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;
- i) la vendita di prodotti e la prestazione di servizi funzionali e/o connessi alle attività sopra indicate.

3.2.- La società può inoltre assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi Professionali.

3.3.- È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF").

ARTICOLO 4 — DURATA

4.1.- La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

*Capitale — Azioni — Strumenti Finanziari — Identificazione degli azionisti — Opa
Endosocietaria — Versamenti — Recesso*

ARTICOLO 5 — CAPITALE

5.1.- Il capitale sociale è di Euro 1.317.728,60 (unmilionetrecentodiciassettemilasettecentoventotto/60) ed è diviso in n. 13.177.286 (tredicimilionicentosettantasettemiladuecentoottantasei) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

5.2.- L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant su Euronext Growth Milan, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

5.3.- Il Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021, avvalendosi della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha deliberato:

- 1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva

per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 1.300.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;

2) di emettere warrants da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera (1), in ragione di 10 (dieci) warrants ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024, esteso fino alla data del 16 dicembre 2026 incluso dal Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2024, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio del warrant;

3) in conseguenza della precedente delibera (2), di ulteriormente aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrants, a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024, esteso fino alla data del 16 dicembre 2026 incluso dall'assemblea degli azionisti in data 25 novembre 2024, con verbale in pari data a rogito notaio Stefano Di Rienzo di Nettuno, nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate

entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrants nei termini previsti dal relativo regolamento.

5.4.- L'assemblea degli azionisti in data 14 giugno 2022, con verbale in pari data a rogito notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrants, assegnati in esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A. approvato in pari data, a pagamento e in via scindibile, sino ad un ammontare massimo di complessivi Euro 11.815.845,60, di cui Euro 984.653,80 a capitale ed Euro 10.831.191,80 a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 9.846.538 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024, esteso fino alla data del 16 dicembre 2026 incluso dall'assemblea degli azionisti in data 25 novembre 2024, con verbale in pari data a rogito notaio Stefano Di Rienzo di Nettuno, nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrants nei termini previsti dal relativo regolamento ("Aumento di Capitale 2022").

ARTICOLO 6 — AZIONI

6.1.- Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2.- La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3.- Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

6.4.- L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

6.5.- Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e possono essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. ("**Euronext Growth**

Milan"). Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

6.6.- Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "**Cambiamento Sostanziale**", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della società. La comunicazione del Cambiamento Sostanziale dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione Euronext Growth Milan dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato il "Cambiamento Sostanziale", mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della società.

6.7.- La mancata comunicazione alla società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'articolo 6.6 del presente Statuto o previste dal Regolamento Emittenti, comporta la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni o strumenti finanziari per i quali non siano rispettati tali obblighi di comunicazione e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 Codice Civile.

6.8.- Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di un Cambiamento Sostanziale sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

6.9.- Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 7 — STRUMENTI FINANZIARI

7.1.- La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "*cum warrant*" e "*warrant*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

7.2.- La società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza

all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'Assemblea straordinaria previste dalla legge.

7.3.- Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

ARTICOLO 8 — IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

8.1.- La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

8.2.- La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) tra la società e i soci richiedenti.

8.3.- La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

8.4.- La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

ARTICOLO 9 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

9.1.- A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

9.2.- Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

9.3.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.4.- Gli obblighi di cui all’art. 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

ARTICOLO 10 — ARTICOLI 108 E 111 TUF

10.1.- A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, troveranno applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10.2.- In deroga al regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio

1999 e s.m.i. (**“Regolamento Emittenti”**), e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in tutti i casi in cui il suddetto Regolamento Emittenti preveda che Consob debba determinare il prezzo per l’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all’obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere del diritto o obbligo di acquisto.

10.3.- Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10.4.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti – nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata – comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia.

ARTICOLO 11 — VERSAMENTI

11.1.- I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

11.2.- A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, l’interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell’art. 2344 del Codice Civile.

ARTICOLO 12— RECESSO

12.1.- Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 12.2.

12.2.- Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

Assemblea

ARTICOLO 13 — CONVOCAZIONE

13.1.- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

13.2.- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

13.3.- L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge, pari ad almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi su Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole24ore", "Milano Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

13.4.- Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 14 — INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

14.1.- I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 13.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

14.2.- L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.3.- I soci possono proporre domande sulle materie dell'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

ARTICOLO 15 — INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

15.1.- La legittimazione all'intervento nelle Assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul Euronext Growth Milan od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.

15.2.- L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

15.3.- Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile.

15.4.- Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

ARTICOLO 16 — SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

16.1.- L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

16.2.- Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 17 — COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E VERBALI DELL'ASSEMBLEA

17.1.- Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

17.2.- Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

17.3.- Salvo quanto previsto dall'art. 24.2, l'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 17.4.

17.4.- Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti

che realizzino un *"reverse take over"* ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un *"cambiamento sostanziale del business"* ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. In tal caso la Società dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

17.5.- Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

17.6.- I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

17.7.- Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 18 — COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1.- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

18.2.- Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti

dall'articolo 148, comma 3, TUF.

18.3.- Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal successivo paragrafo 18.4 per il deposito della lista.

18.4.- Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore*, vigente. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.

18.5.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate come non presentate.

18.6.- Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

18.7.- Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.

18.8.- Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

18.9.- Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza richiesti dall'Articolo 18.2 del presente statuto, si procederà ad escludere dalla lista di maggioranza tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede — sempre nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 18.2 del presente statuto — l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza di legge su proposta dei Soci presenti.

18.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'art. 18.2 del presente Statuto.

18.11.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia

mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

18.12 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

ARTICOLO 19 — REQUISITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1.- L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 20 — NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

20.1.- Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

20.2.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla società.

ARTICOLO 21 — ADUNANZE DEL CONSIGLIO

21.1.- Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico

argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.

21.2.- Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore prima. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

21.3.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati con scambio, se del caso, di documentazione e l'esercizio del diritto di voto.

Il verbale dell'adunanza dovrà dare atto delle suddette circostanze.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario o il notaio.

Anche qualora la riunione si sia svolta con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo notaio.

21.4.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere scelto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

21.5.- Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

ARTICOLO 22— QUORUM PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI

22.1.- Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a

maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ARTICOLO 23 — VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1.- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

ARTICOLO 24 — POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1.- La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto.

24.2.- Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- (i) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
- (ii) operazioni di fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (iii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- (iv) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (vi) istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, potrà rimettere all'Assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

ARTICOLO 25 — DELEGHE

25.1.- Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 24.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente art. 21.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 24.2

dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

25.2.- Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 26 — FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

26.1.- La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al presidente od in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

26.2.- I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della società, anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 27 — COMPENSI

27.1.- Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

27.2.- La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

27.3.- L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

Collegio Sindacale — Revisore Legale dei Conti

ARTICOLO 28 — COLLEGIO SINDACALE

28.1.- Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

28.2.- Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

ARTICOLO 29 — NOMINA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI

29.1.- La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

29.2.- Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

29.3.- Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti

per le rispettive cariche;

- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

29.4.- Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

29.5.- Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

29.6.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

29.7.- Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il primo candidato eletto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

29.8.- Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

29.9.- Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

29.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

29.11.- Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

29.12.- La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

29.13.- Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

29.14.- Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

ARTICOLO 30 — REVISIONE LEGALE DEI CONTI

30.1.- La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi di legge.

30.2.- L'Assemblea conferisce l'incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO VI

Bilanci - Utili

ARTICOLO 31 — ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

31.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2.- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 32— DIVIDENDI

32.1.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della società con diretta loro appostazione a riserva.

32.2.- Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione della società

ARTICOLO 33 — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

33.1.- La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

33.2.- Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

33.3.- Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Roma, 30 settembre 2025

F.to Rudolph Gentile

Il sottoscritto Rudolph Gentile, nato a Roma l'11 novembre 1972 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.